Bur n. 72 del 01/09/2009

(Codice interno: 217768)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2373 del 04 agosto 2009

Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387).

[Energia e industria]

Il Vice Presidente Dott. Franco Manzato, riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in attuazione della Direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, ha semplificato le procedure amministrative per la realizzazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. L'art. 12 del decreto, prevede, nello specifico, che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla loro costruzione e relativo esercizio, siano soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province da essa delegate.

Con deliberazione di Giunta Regionale dell'8 agosto 2008, n. 2204, sono state approvate le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell'autorizzazione, istallazione e esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Con tale provvedimento sono stati forniti i primi indirizzi procedimentali e, in rapporto a ciascuna tipologia di fonte energetica rinnovabile, sono state incaricate le strutture regionali del relativo procedimento.

Con successivo provvedimento (DGR 05 maggio 2009 n. 1192) sono state aggiornate dette procedure; in particolare è stato assegnato alle due Segreterie Regionali di riferimento (Segreteria Ambiente e Territorio e Segreteria Settore Primario) il compito di ricevere le istanze al fine dell'immediato avvio del procedimento istruttorio presso la struttura competente. Con i citati provvedimenti, la Direzione regionale Urbanistica è stata individuata quale struttura avente la responsabilità del procedimento amministrativo in ordine agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e fotovoltaica.

Al fine di facilitare la presentazione delle istanze, nonché per rendere più agevole e veloce la relativa istruttoria, si ritiene ora indispensabile fornire ulteriori disposizioni procedurali di dettaglio concernenti l'applicazione dell'articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003 relativamente a tali tipologie di impianti, analogamente a quanto effettuato per gli impianti idroelettrici (con DGR n. 1609/2009 e n. 1610/2009) e per gli impianti da biomassa e biogas da produzioni agricole forestali e zootecniche (con DGR n. 1391/2009).

Si ritiene, inoltre, opportuno evidenziare, sulla base della normativa vigente, gli impianti da considerare soggetti a Verifica di Impatto Ambientale. Nello stesso ambito, pur in assenza di una specifica normativa, si prevede poi di assoggettare a VIA taluni impianti, senza preventiva verifica di assoggettabilità, valutata la loro rilevante dimensione o la loro ubicazione in ambiti naturali e paesaggistici particolarmente tutelati.

Sulla base dell'esperienza maturata in questi ultimi anni di applicazione della normativa statale e regionale, sono state dunque definite le procedure per il rilascio dell'autorizzazione unica (**allegato A),** l'elenco della documentazione essenziale da allegare all'istanza (**allegato B**) ed alcuni chiarimenti sui procedimenti di competenza comunale (**allegato C**).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di urbanistica;

VISTE le D.G.R. n. 2204/2008 e 1109/2009 recanti le disposizioni organizzative in materia di autorizzazione alla costruzione e esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

delibera

1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l'**allegato A** "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione unica di competenza regionale per la costruzione e l'esercizio di impianti eolici e fotovoltaici per la produzione di energia elettrica" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di approvare l'**allegato B "**Documentazione essenziale per la presentazione delle istanze di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti eolici e fotovoltaici per la produzione di energia elettrica**"** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

4. di approvare l'**allegato C** "Chiarimenti sui procedimenti di competenza comunale" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.